

LA RESPONSABILITÀ DELL'ACCOMPAGNATORE E DELL'ISTRUTTORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CONTRIBUTI CIVILISTICI E PENALISTICI PRESENTATI IN UN CONVEGNO
ORGANIZZATO DALLA SAT IL 21 MARZO 2025

A cura di Giovanni Galatà, Istruttore CAI e Consigliere centrale SAT



Società
Alpinisti
Tridentini



Premessa

Il tema della **responsabilità** nell'esercizio di attività in ambienti potenzialmente pericolosi, come quello della montagna, riveste un **interesse sempre più crescente** soprattutto alla luce di recenti sentenze che hanno portato alla condanna non solo di professionisti del settore (guide alpine), ma anche di volontari operanti a vario titolo nell'ambito del CAI.

Sul tema perdura una certa confusione, specie tra gli operatori volontari (accompagnatori ed istruttori CAI) che, talora, **sottovalutano le responsabilità** poste in capo ad essi, mentre, altre volte, le enfatizzano. Entrambi gli atteggiamenti si traducono in distorsioni comportamentali che possono portare, rispettivamente, ad una maggiore esposizione al rischio o ad una eccessiva remissività, che tendono a spaventare e disaffezionare non solo gli utenti che partecipano alle gite sociali e ai corsi del CAI (specialmente i soci più giovani), ma anche gli stessi organizzatori.

A tale scopo si è ritenuto opportuno organizzare un **seminario di aggiornamento ed approfondimento, rivolto soprattutto agli istruttori e agli accompagnatori CAI** (ma, più in generale, a qualsiasi alpinista ed escursionista, specialmente coloro che assumono il ruolo di "organizzatore" ovvero implicitamente di "capo-gita") con l'obiettivo di fare un po' di chiarezza, per quanto possibile, su un argomento attuale e complesso.

La responsabilità dell'istruttore/accompagnatore investe sia il campo civilistico, sia il campo

penalistico. Come si sa, in materia civilistica una "robusta" assicurazione attentamente studiata con riferimento alle attività specifiche, può senz'altro essere di grande ausilio per l'accompagnatore/istruttore; in campo penalistico, invece, la partita si gioca nel processo, laddove sta all'indagato, di concerto con il proprio Legale, dimostrare l'eventuale condotta virtuosa messa in atto. In ogni caso, i principi guida che devono osservare istruttori ed accompagnatori sono i medesimi per i due campi del Diritto e sono quelli della competenza, della diligenza e della prudenza.

Ma tuttavia, a tutto loro vantaggio, è importante che costoro conoscano gli **elementi cardine del diritto penale e del diritto civile** nonché l'evoluzione che c'è stata in entrambe le materie per effetto dell'incremento esponenziale dei frequentatori della montagna e conseguente incidenza dei sinistri.

I Relatori invitati a parlare sono **giuristi ed operatori esperti che hanno trattato professionalmente i temi descritti**, anche in qualità di docenti presso la Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.

Nelle pagine che seguono verranno riportate per intero le loro relazioni. Ciò è stato fatto trascrivendo le varie esposizioni dal file di registrazione. I testi scritti sono stati, a loro volta, ricontrollati dai medesimi Autori.

Buona lettura!
Giovanni Galatà

Profili civilistici dell'accompagnamento in montagna: l'intervento dell'Avv. Maurizio Flick

Università di Padova e componente C.S. Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Introduzione

L'obiettivo dell'intervento, afferma l'Avv. Flick, è quello di condividere un percorso, una serie di trend, una serie di orientamenti che danno l'idea di **come è cambiata la percezione, da un punto di vista giuridico, dell'accompagnamento in montagna negli anni.**

Dalla fatalità alla responsabilità.

Una constatazione di fatto è che fino a qualche decennio fa le poche sentenze che trattavano questo tema avevano sostanzialmente **due tendenze**: la prima che ha caratterizzato per secoli gli incidenti in montagna è quella che imputava la responsabilità del sinistro a eventi naturali, imprevedibili, inevitabili; gli incidenti erano ritenuti tragedie senza colpevoli, quelle che gli inglesi, in maniera molto esplicita, chiamano gli **"Act of God"** noi li chiamiamo ancor adesso "i disastri" ed è significativo usare il termine "disastri", che significa "astri disallineati", un qualcosa di ultraterreno un qualcosa su cui gli uomini non possono entrare, non possono incidere; la seconda era riferita alla **responsabilità individuale**, cioè, si diceva, chi va in montagna è giusto che accetti il rischio.

Questa concezione non è più così. Sono svariate le ragioni. In primis perché il numero di frequentatori della montagna negli ultimi trent'anni è aumentato in modo esponenziale, non vanno in montagna solo alpinisti esperti ma anche molte persone comuni, prive della formazione tecnica di base. Taluni di essi si affidano completamente alle guide alpine o agli accompagnatori volontari di associazioni come il CAI. La montagna è diventata sempre più un prodotto di consumo turistico e quindi essa è sottoposta a regole e aspettative molto più rigorose. **È cambiato**, di conseguenza, **il modo con cui la legge guarda alla sicurezza.**

Ciclicamente il legislatore apporta nuove norme sempre più specialistiche, sempre più di dettaglio. Conseguenza: **la giurisprudenza è diventata molto più severa nei confronti di chi porta in montagna.**

Tre articoli chiave Art. 1218

Dal punto di vista civilistico **la responsabilità dell'accompagnatore ruota intorno a poche norme del codice civile**: all'**art. 1218** che è la norma principale, di responsabilità contrattuale, responsabilità da inadempimento, generalmente utilizzata nelle cause mosse contro le guide alpine ma anche contro il CAI, quando l'incidente

Art. 2043

avviene nell'ambito di un corso o di un'escursione organizzata dal CAI. Poi c'è il **2043**, responsabilità extracontrattuale, ed è questa la norma su cui si basa l'azione personale nei confronti dell'accompagnatore volontario, che pur senza un contratto specifico, si assume di fatto il ruolo di "guida" o di persona che porta altre persone in montagna. E poi c'è l'**articolo 2050**, "responsabilità da attività pericolosa".

Art. 2050


Ci sono dei casi in cui la giurisprudenza, i giudici di merito e anche la Cassazione hanno considerato l'attività alpinistica come un'attività pericolosa. Tale tendenza ha delle conseguenze molto pesanti a livello probatorio in un processo civile perché in presenza di una richiesta danni accolta ai sensi dell'art. 2050, bisogna dimostrare, per essere esenti da responsabilità, di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, è un caso di responsabilità oggettiva.

Ma qual è l'evoluzione a cui abbiamo assistito nel tempo?

Nel passato, quelle poche decisioni giurisprudenziali erano fondate su quei principi detti sopra, ovvero sul principio dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità; c'è una sentenza del 1949 del Pretore di Trento che escludeva la responsabilità di un capo gita SAT per un caso di caduta in un crepaccio da parte di un partecipante perché fatto normale nell'attività alpinistica. Un'altra sentenza del 1966 della Cassazione Civile aveva addirittura considerato il rischio volontariamente assunto da parte del cliente alpinista come una causa di esonero assoluto per la guida.

Poi le cose cambiano e c'è una sentenza del Tribunale di Verbania degli anni novanta in cui si afferma un principio nuovo, viene applicato per la prima volta l'articolo 2050, si afferma cioè quel **principio secondo cui accompagnare in montagna è un'attività pericolosa** e si introduce l'onere della prova contraria per l'accompagnatore. Ma il punto di svolta è la sentenza 12900 della cassazione civile del 2012: in questo caso un allievo durante un corso del CAI organizzato quindici anni prima (!), nel 1997, salendo alla Grigna, cade dalla via ferrata e si frattura una caviglia. Il primo grado di giudizio dà ragione all'allievo, la Corte di appello e anche la Cassazione


La svolta nel 2012



confermano. La Cassazione, con questa sentenza, **afferma che l'escursionismo con principianti costituisce attività pericolosa**; trattasi di affermazione molto pesante, secondo la Cassazione non conta che chi accompagna è un volontario a titolo gratuito, sostiene invece che **chi guida il gruppo deve rispondere sempre degli incidenti, salvo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarli.** Ciò genera confusione tra gli addetti al diritto, praticamente l'accompagnatore viene equiparato alla guida professionista, creando nuove responsabilità molto stringenti.

Consenso consapevole

L'autore quindi si sofferma su questa **qualificazione alpinistica/scialpinistica**: l'Avv. Flick non crede che l'accompagnamento per ascese alpinistiche, tantomeno scialpinistiche, possa rientrare tra quelle pericolose.



L'art. 2050 nasce per aggravare la posizione di chi nella società introduce nuovi rischi, imponendoli a soggetti che sono estranei all'attività stessa. Ma l'accompagnamento in montagna è invece sempre il frutto di un consenso libero e soprattutto consapevole dei partecipanti che conoscono e accettano preventivamente i rischi dell'attività. Pertanto la qualificazione dell'alpinismo come attività pericolosa genera sostanzialmente un sistema di responsabilità oggettiva che non tiene minimamente conto della particolarità delle relazioni sociali e anche psicologiche che si creano tra accompagnatore e accompagnato, soprattutto in un contesto volontaristico quale quello del CAI. Quindi, **applicare il 2050** non è una scelta neutra, significa, nei fatti, **imporre all'accompagnatore volontario l'onere di dimostrare quella che tra gli addetti ai lavori viene definita una "prova diabolica"** cioè convincere il giudice di aver adottato tutte le precauzioni per evitare l'incidente.

Onere della prova Dimostrare l'assenza di colpa ≠ dimostrare di aver fatto tutto il possibile.

Con l'articolo 1218 l'allievo del CAI rimasto danneggiato durante un corso deve dimostrare di essersi fatto male durante il corso e che l'organizzazione del corso aveva assunto un obbligo di protezione, ad esempio, tramite l'iscrizione al corso. Spetta al CAI dimostrare di non avere colpa, di aver scelto un itinerario più adatto, che gli istruttori erano assolutamente qualificati, che le informazioni prima dell'uscita erano corrette ed adeguate. **Se applichiamo invece l'art. 2050**, l'allievo deve sì dimostrare di essersi fatto male nel corso, ma, in questo caso, **al CAI spetta dimostrare la difficilissima prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno**: dimostrare di aver previsto qualsiasi rischio, di aver adottato misure di sicurezza impeccabili, dimostrare di aver scelto in modo accuratissimo il percorso in funzione degli allievi, del meteo ecc. (Processualmente è molto diverso dover dimostrare l'assenza di colpa rispetto al dover provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno!).

Viene il dubbio che per dare risposte a forti istanze di equità, per tutelare chi si trova nella presunta situazione di debolezza, es. l'allievo, la giurisprudenza sembra scegliere, in taluni casi, una linea tale per cui risulta quasi impossibile per l'accompagnatore liberarsi della sua responsabilità.

Attività d'impresa

Solitamente **la Giurisprudenza prende in considerazione l'articolo 2050 per attività di impresa**, attività che sono completamente diverse da quelle dell'accompagnamento in montagna. Ed è curioso che venga applicato all'accompagnamento tale articolo. Esso si addice ad altre fattispecie, ad esempio alla gestione di impianti naturali, all'uso di esplosivi di cava o demolizione, alla produzione di gas infiammabili, alla produzione e distribuzione di energia elettrica. In questi esempi il rischio di danni è estremamente elevato e difficilmente evitabile. Cosa emerge da questa lista? C'è un soggetto che introduce dei rischi nella società e li impone a soggetti che ne erano estranei causandone dei danni.

Questi esempi mostrano che **tali attività sono completamente diverse dall'accompagnamento in montagna**, si tratta di casi in cui l'attività è intrinsecamente pericolosa per la collettività, solitamente si tratta di attività industriali e soprattutto introducono dei rischi anomali che non sono volontariamente assunti da chi ne subisce gli effetti dannosi. Nel caso dell'attività in montagna c'è invece un'implicita assunzione di responsabilità anche da parte dell'accompagnato. Secondo Flick il nostro ordinamento mette a disposizione altre vie per ottenere giustizia, in primis i tradizionali articoli 1218 e il 2043 citati sopra. Tuttavia non si può fingere che non ci siano questi **arresti giurisprudenziali** ed è bene correre ai ripari.



Il Vademecum:
Pianificare, informare, monitorare, documentare: la diligenza riduce il rischio giuridico.

Una guida, un accompagnatore, un istruttore possono cercare di ridurre al minimo la propria responsabilità rispettando una **serie di regole essenziali e di buon senso** che sono emerse nel tempo dalle sentenze, una sorta di **VADEMECUM:**

- preparare con cura l'escursione, cioè valutare con attenzione: percorso, meteo, pericolo valanghe ecc.;
- selezionare itinerari che siano compatibili con le reali capacità tecniche e fisiche dei partecipanti;
- informare chiaramente e preventivamente i partecipanti sui rischi dell'escursione;
- monitorare continuamente le condizioni ambientali e anche le condizioni degli accompagnati dal loro punto di vista psico-fisico,
- accertarsi che essi siano sempre nel pieno delle loro capacità;

- intervenire subito laddove la situazione diventa rischiosa, cambiare percorso ed eventualmente rinunciare all'uscita;
- non cedere mai alle pressioni dei clienti/accompagnati quando la sicurezza viene messa in gioco;
- in generale, documentare con chiarezza ogni decisione significativa che viene presa durante l'escursione.

Ma cosa significa ancora questo vademecum?

Significa che i partecipanti/accompagnati devono essere sempre consapevoli, hanno sempre **l'obbligo di collaborare con l'istruttore accompagnatore per la loro sicurezza**, si devono sempre attenere scrupolosamente alle indicazioni impartite e che non possono pretendere il risarcimento se l'incidente è causato esclusivamente dalla loro imprudenza o dal non attenersi alle regole che gli sono state impartite. E poi c'è un aspetto estremamente importante, ossia quello dell'**autoresponsabilità**, è un principio essenziale verso cui ci dobbiamo indirizzare; troppo spesso, anche alla luce dell'evoluzione normativa, gli escursionisti affrontano queste ascensioni con la

mentalità "da viaggio organizzato", essi pensano che ogni rischio sia stato annullato da chi li accompagna. Ciò è sbagliato e può essere molto pericoloso. È fondamentale che ogni partecipante comprenda che **andare in montagna implica rischi intrinseci**. Egli deve essere consapevole dei rischi intrinseci, deve essere prudente, informarsi sul percorso, valutare le proprie capacità fisiche, rispettare quanto impartito dagli accompagnatori/istruttori, essere in grado di utilizzare la propria attrezzatura personale la quale si evolve nel tempo. Sono obblighi che spettano in prima battuta agli accompagnati e se tutti imparassimo ad essere più responsabili quanto meno in prima persona, Flick è certo che si ridurrebbero gli incidenti ma anche la



tendenza, sempre più diffusa, di incolpare qualcun altro quando qualcosa va storto. L'autoresponsabilità non è solo un principio giuridico che deve essere sempre più valorizzato nelle sentenze ma è soprattutto una cultura della sicurezza che deve essere promossa da chiunque decida di frequentare la montagna e deve essere inculcata negli accompagnati da associazioni tipo SAT e CAI.

Equilibrio
Competenza tecnica e collaborazione responsabile devono procedere insieme.

Concludendo, responsabilità dal punto di vista civilistico, penalistico ecc. significa, nel nostro ambito, un discorso di **equilibrio tra competenza tecnica di chi accompagna e collaborazione responsabile di chi è accompagnato**. Solo in questo modo la montagna può restare un ambiente dove avventura e sicurezza possono convivere anche sul piano giuridico.

Nel dibattito che è seguito, l'Avv. Flick si è soffermato su alcuni consigli rivolti agli istruttori/accompagnatori, in particolare sull'**importanza di accertarsi circa le capacità dei corsisti** dal punto di vista tecnico e dell'allenamento, nonché sull'importanza della comunicazione. Bisogna infatti agire preventivamente e NON nello stato patologico. Più si è forti in tali ambiti, più è difficile per colui che ha subito il sinistro rivalersi sugli istruttori/accompagnatori.

Clausole di esonero

Alla domanda "**se conviene far firmare un documento all'allievo/partecipante** di una gita/corso nel quale è scritto che l'allievo si assume autonomamente la propria responsabilità" Flick risponde che quelle evidenziate sono "le clausole di esonero delle responsabilità". Egli afferma: **miglior averle che non averle** nell'ambito dello scambio bilaterale di informazioni. Decifrazioni del tipo: "il partecipante dichiara di essere in forma fisica, di possedere idonee capacità per la gita/corso che autonomamente ha deciso di fare" possono avere un valore, in particolare per il Legale che assiste l'Accompagnatore/Istruttore. Ma affermare che tale scritto regga in una causa è un'altra cosa e sottolinea che soprattutto quando ci sono danni alla salute, gli accordi tra privati generalmente non reggono. Comunque, ribadisce, qualsiasi informazione recepita tramite una firma può avere un valore.

Un'altra domanda riguarda le responsabilità civili del Direttivo di una Sezione CAI-SAT nei confronti delle gite e dei corsi che vengono organizzati. Flick risponde che **anche i membri del Direttivo devono munirsi di una solida assicurazione** e sottolinea, inoltre, che il Consiglio direttivo nei casi macroscopici, quando, ad esempio, è palese che una gita proposta è al di fuori delle competenze di principianti, può avere delle responsabilità. L'autore auspica che all'interno dei Consigli direttivi vi siano dei soggetti competenti in grado di valutare quanto proposto.

Profili penali dell'accompagnamento in montagna: l'intervento del dott. Riccardo Crucoli

Giudice penale del Tribunale di Genova e docente presso la Fondazione Courmayeur Montblanc

Colpa e dolo

L'intervento del Giudice Crucoli è incentrato sul **concetto giuridico di "colpa" ed in particolare della colpa generica**. Questo concetto è in perfetta antitesi col concetto di **"dolo"**. Il dolo è coscienza volontaria: io voglio causare un evento. La colpa è esattamente il contrario, cioè io non voglio, non ho volontà di un evento ma quell'evento si verifica. La colpa è uno degli istituti giuridici più complessi del diritto penale sostanziale, se non il più complesso in assoluto. Un argomento rispetto al quale vi sono sentenze che dicono l'una l'opposto dell'altra.

Colpa specifica e colpa generica

Il delitto colposo, a sua volta, è di due tipi, colpa specifica e colpa generica. **Colpa specifica** è l'omissione di norme, regolamenti. La **colpa generica** è agire con negligenza, imprudenza o imperizia. Ovvero aver agito con colpa. Sono tra i reati più complicati del codice penale. L'articolo del codice penale n. 589 comma 1 e 5 tratta l'omicidio colposo, il 590 le lesioni personali colpose. Gli altri reati che possono essere contestati in montagna sono: il 591, abbandono di minori o incapaci, il 593 omissione di soccorso; esiste poi il reato di valanga n. 426 e 449 del codice penale. **Cos'è la colpa generica?** è una forma di colpa che si verifica quando una persona cagiona un evento **agendo con imprudenza, negligenza, imperizia** senza violare una specifica norma di legge, regolamento, ordine o disciplina. Il relatore porta l'esempio della archiviazione dell'incidente del Passo del Bacio (Portofino): due ragazzi stanno camminando, non si tengono per il passante, il ragazzo scivola e muore. Il Pubblico Ministero si chiede se ci sono responsabili. Si individua un profilo di colpa generica perché non ci sono norme specifiche che regolano l'escursionismo.

L'imprudenza è avventatezza, la scarsa ponderazione: per esempio percorrere una strada esposta a frane o a mareggiate, essendo consapevole di tali fatti; si agisce pur in presenza di una regola di condotta che impone di non agire o di farlo adottando particolari cautele invece omesse.

La negligenza è la trascuratezza, la scarsa attenzione: non porsi neppure il problema se una via è scivolosa a causa del ghiaccio...

L'imperizia è la carenza nelle capacità tecniche o nelle nozioni indispensabili per svolgere una determinata attività ad es. non essere in grado di interpretare bollettini nivo-meteorologici; forma di negligenza o imprudenza qualificata nello svolgimento di attività che esigono particolari conoscenze tecniche. Secondo Crucoli è quella che in montagna dovrebbe essere contestata di più.

Colpa generica

Imprudenza, negligenza, imperizia: la responsabilità nasce dalla violazione della diligenza, anche senza norme specifiche.

Se agisco sbagliando: **colpa commissiva**. Se non intervengo quando dovrei: **colpa omissiva**.

Colpa omissiva, colpa commissiva e Posizione di Garanzia

Nell'ambito della colpa generica, si parla di "colpa (o responsabilità) commissiva" e "colpa (o responsabilità) omissiva". **Colpa commissiva** è quando faccio qualcosa violando le regole cautelari, ad esempio quelle del codice della strada: commetto un reato stradale andando in autostrada a 150 km/h, sapendo che il limite è di 130 km/h. Nel caso della **responsabilità omissiva**, l'evento si verifica perché io NON faccio qualcosa. È il caso del soggetto che ha il dovere di intervenire e non lo fa. Un esempio è il bagnino che non interviene. In estrema sintesi: se organizzo sbagliando: commetto; se non prevedo: ometto...

Ci dobbiamo domandare come prima cosa: **l'istruttore accompagnatore commette qualcosa od omette qualcosa?** Alla luce delle ultime sentenze le procure contestano più che altro la colpa omissiva, la qual cosa secondo il dott. Crucoli è opinabile. Nel caso dell'incidente del Colle della Tsanteleina¹ la procura di Aosta contesta una colpa omissiva. La colpa è perché l'istruttore guida non ha previsto l'evento valanga. Secondo Crucoli la colpa è invece commissiva (ciò alla luce delle ultime sentenze in particolare quella di Rigopiano). Il principio è quello per cui "tu fai qualcosa sbagliando".

Dal punto di vista del giudice, se questi costruisce il reato come **commissivo** per lui è più semplice perché si tratta di individuare quel **qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato**. Una volta individuato il comportamento errato, la questione finisce lì. Se invece il giudice costruisce il reato come **omissivo**, egli deve dimostrare un qualcosa in più perché deve **individuare colui che si trova in una posizione di garanzia** (o dovere di diligenza). Non è chiaro dove inizia la colpa omissiva e quella commissiva, sta di fatto che per quanto riguarda la **colpa omissiva per l'imputato è una situazione più favorevole** perché la procura deve dare delle dimostrazioni ulteriori rispetto alla colpa commissiva, ossia deve appunto individuare colui che si trova in una posizione di garanzia, come detto sopra.

La posizione di garanzia riguarda un **soggetto che ha una abilità che altri non hanno**, l'allievo si affida all'istruttore perché quest'ultimo ha un'abilità che l'allievo non ha. È l'istruttore che sceglie cosa fare, dove andare. Gli allievi



¹ Incidente da valanga avvenuto il 13 aprile 2023 in cui persero la vita tre aspiranti guide alpine scendendo dal Colle della Tsanteleina (Val di Rhemes, Valle d'Aosta). L'istruttore delle guide invece si salvò.

Posizione di garanzia

Chi accompagna assume un dovere di protezione verso chi si affida a lui.

si affidano a degli istruttori, essi affrontano un rischio confidando nell'abilità dell'istruttore. Gli istruttori conducono in luoghi pericolosi coloro che non sono in grado da soli di fare quella data salita, si affidano quindi a chi ha abilità che loro non hanno. Gli allievi sono quindi soggetti che si affidano proprio per essere portati o per imparare. Proprio come un allievo con il maestro; o come un paziente con il medico per le cure (esempio del medico sportivo); o un trasportato con il conducente. Non c'è alcun dubbio che **chi accompagna nella veste di istruttore o accompagnatore del CAI**, anche se è un volontario che non percepisce alcun compenso, **si trova in una posizione di garanzia**, è cioè responsabile di un qualcosa e questo aspetto, dice Crucioli, non è affatto una buona notizia ma è senz'altro una certezza. Una delle poche nell'ambito del reato colposo! Ovviamente anche la Guida alpina si trova in una posizione di garanzia, ciò è scontato. Concludendo, possiamo dire con altrettanta certezza che **le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori del CAI** - se vogliamo ricostruire la responsabilità come commissiva - hanno comunque un dovere di diligenza, poiché organizzano o comunque predispongono le attività in montagna. Dunque, sia che si parli di omissione o di commissione, essi **hanno comunque una gestione del rischio**, sono gestori del rischio, garanti, centri di imputazione di un dovere di diligenza. Non c'è alcun dubbio su questo. Idem dicasi per altre figure di recente introduzione quali l'accompagnatore di media montagna e la guida ambientale escursionistica.

Possiamo inoltre dire che tale posizione di garanzia potrebbe estendersi anche a soggetti non qualificati, a seconda degli accordi presi con gli amici o comunque con i soggetti che con loro si recano in montagna. È la questione della "guida di fatto". Il nucleo della questione riguarda l'affidamento e le competenze. Per spiegare tale concetto, l'autore porta l'esempio del calciatore che subisce un infarto, i medici della squadra non intervengono, intervengono invece dei medici che sono sugli spalti, essi comunque non hanno alcun obbligo di intervenire. Essi sbagliano l'intervento. Sono accusabili di omicidio colposo? Sembrerebbe di no, invece la Cassazione ha stabilito che in tale fattispecie essi sono condannabili perché sono intervenuti, hanno preso in carico il bene giuridico accrescendone la possibilità di salvezza. **Questa è la posizione di fatto.**

"Prevedibilità" e "agente modello"

La colpa generica (imprudenza, negligenza ed imperizia) si valuta attraverso il **concetto di "prevedibilità"**, bisogna cioè **valutare se l'evento era prevedibile o imprevedibile**. Su questo c'è grande scontro.

La responsabilità penale sussiste unicamente nel caso e nella misura in cui il soggetto agente avrebbe dovuto/potuto prevedere l'evento ed avrebbe dovuto/potuto evitarlo. La prevedibilità è la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di

Prevedibilità

Si risponde penalmente solo per ciò che era prevedibile ed evitabile prima del fatto.

Il concetto di "agente modello"

diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza. La sentenza di Rigopiano² parla della prevedibilità di quella valanga. **Come fa il giudice a valutare la prevedibilità?** Si affida ai periti tecnici d'ufficio. Le parti, invece, ai consulenti (consulenti tecnici di parte). Ma la difficoltà sta nel conciliare il sapere scientifico con quello giuridico. È chiaro il concetto nel caso in cui il grado di pericolo valanghe è 5. Molto diverso è se il pericolo è 3. Allora si deve fare un decalogo, come fu fatto nel caso dello Chamolè³, dove vennero valutati: ora di partenza, se c'era neve ventata, nevicate dei giorni precedenti, informazioni presso i rifugiati. E su questa sentenza Crucioli è d'accordo con la Corte di appello di Torino.

La prevedibilità è comunque da valutare ex ante, il Giudice, grazie al perito, si sforza di mettersi nella testa del soggetto prima del sinistro. Si introduce quindi il concetto di **"agente modello"**. L'agente modello è una figura astratta utilizzata per valutare la colpevolezza dell'autore di un reato, in particolare in relazione alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Risalire all'agente modello è **costruire una figura che in maniera paradigmatica svolge la stessa attività**, lo stesso mestiere dell'accusato e dice che cosa quel soggetto ipotetico avrebbe potuto prevedere o stabilire. In definitiva l'agente modello è il soggetto che sostanzialmente svolge una determinata attività nel modo migliore possibile.

Nella sentenza di Viareggio⁴ il Giudice dott. Dovere non dà valore all'agente modello, dice che l'agente modello non serve a nulla, che è un'invenzione metagiuridica, bisogna guardare lo scostamento oggettivo dalla regola cautelare. Cioè lo scostamento da "quei comportamenti cautelari identificati dal sapere diffuso", i quali non esimono il giudice dalla necessità di indicare in concreto quale sia il comportamento

² La valanga di Rigopiano è stato un evento disastroso verificatosi il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, località nel comune di Farindola, Abruzzo. La catastrofe è stata provocata da una slavina che, distaccatasi da una cresta montuosa sovrastante, ha investito l'albergo Rigopiano - Gran Sasso Resort, causando 29 vittime.

³ Incidente da valanga avvenuto il 7 aprile 2018. La valanga ha coinvolto un gruppo di 21 persone appartenenti a una scuola di scialpinismo del CAI di Imola, causando la morte di due scialpinisti, un istruttore e un allievo.

⁴ L'incidente ferroviario di Viareggio, definito anche strage di Viareggio, è stato un grave sinistro ferroviario avvenuto alle ore 23:49 del 29 giugno 2009 presso la stazione della città di Viareggio in provincia di Lucca. Il disastro ebbe origine dallo svio di un treno merci composto da vagoni cisterna contenenti GPL, la cui fuoriuscita innescò un'esplosione e un successivo incendio che interessò l'area della stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e quelle abitate circostanti, causando in totale 32 morti e un centinaio di feriti.

doveroso. La sentenza di Rigopiano è esattamente il contrario sul valore dell'agente modello, dice a pagina 124: *“incidentalmente, si vuole qui difendere la figura dell'agente modello, posto che la sua alternativa...trascenderebbe in un pericoloso soggettivismo, inconciliabile con le istanze gius-penalistiche”*. **Quindi le sentenze dei casi di Viareggio e Rigopiano sono una l'opposto dell'altra!**

Concludendo, **l'accompagnatore e l'istruttore hanno una posizione di garanzia** o comunque (se non vogliamo costruire la fattispecie in maniera omissiva) hanno il **dovere di tenere una condotta di diligenza derivante dalla gestione di un rischio ben determinata**. Il giudice deve verificare in concreto ex ante quali sono gli elementi conosciuti o conoscibili dagli istruttori e che ci muoviamo in un ambito non normato, salvo l'eccezione del d.lgs. 40/2021 art. 26 che riguarda lo sci fuoripista.

La sentenza della corte di appello di Torino sul caso della valanga dello Chamolè

Il relatore si sofferma quindi sulla **sentenza dello Chamolè** che è un classico caso di applicazione della colpa omissiva. La sentenza di appello del Tribunale di Torino è scritta molto bene, dice Cruciolì. Dal punto di vista del diritto c'è poco da dire, salvo la ripartizione della responsabilità interna (si intende in base al titolo posseduto dai singoli istruttori). In questo caso c'è una particolarità perché sono coinvolti diversi istruttori. Ci si domandava se deve esserci una responsabilità verticistica, o se tale responsabilità fosse in capo anche a chi è in “sottordine”. Di fatto hanno condannato tutti, le due sentenze infatti hanno messo in evidenza che **tutti avevano una corresponsabilità** (gli istruttori subordinati erano comunque più esperti degli allievi corsisti).

La Corte di Appello di Torino condanna nel caso dello Chamolè, affermando che **si tratta di colpa omissiva**, che gli istruttori avevano la posizione di garanzia e che hanno agito con colpa: *“in veste di organizzatori della gita, istruttori e guide dell'escursione essi apparivano tutti indistintamente investiti del compito di verificare quali fossero le condizioni dei luoghi, se questi si prestassero allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero dei partecipanti”*.

Negligenza, imprudenza ed imperizia hanno connotato la condotta degli imputati che *“avrebbero dovuto valutare diversamente gli elementi a loro disposizione e i numerosi campanelli di allarme che, con palese evidenza, sono emersi dagli atti processuali”*.

In estrema sintesi, tali omissioni o condotte hanno riguardato:

- la selezione del percorso;
- la valutazione delle condizioni del manto nevoso sul colle;
- la mancata assunzione di informazioni da persone e/o professionisti del luogo;
- l'assenza di conoscenza specifica del percorso prescelto e la valutazione operata unicamente mediante lettura di siti specializzati contenenti descrizioni risalenti nel tempo (oltretutto con espressa indicazione di pericolo valanghe); la sottovalutazione delle indicazioni del bollettino nivo-meteorologico, oltretutto generico e non integrato con informazioni dettagliate assunte in loco;
- la scelta di orario inadeguato e l'imperizia nella valutazione del tempo di ascesa;
- l'esorbitante numero di partecipanti.

Oltre a tale elencazione di condotte, la sentenza si segnala anche per il richiamo reiterato al **principio di precauzione**, centrale nell'ambito dell'attività pericolosa *“la cui preparazione ed il cui svolgimento devono essere connotati e preceduti dalla più ampia esplorazione informativa al fine di escludere, con il massimo grado di certezza possibile, la sussistenza di fonti di rischio impreviste, ulteriori rispetto a quelle, minime, connaturate alla pratica scialpinistica”*.

Principio di precauzione



Cosa è «la valanga» per il diritto penale

Un **evento**, anche non eccezionale o immane, ma **tale da comportare conseguenze gravi, complesse ed estese**; un “macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto” (cfr Cass. sent. n.7941 del 19/11/2014); “un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile” (Cass.sent.n.14859del13/03/2015). “Disastro”. Crucioli puntualizza che è allora doveroso prendere atto che l’evento deve necessariamente assumere dimensioni notevoli (si deve trattare dunque di una caduta di neve significativa).



Disastro

Un evento macroscopico e dirompente che mette in pericolo l’incolumità di più persone.

La **valanga è un reato** se però viene messa in pericolo la pubblica incolumità, ha lo stesso significato di **strage**. La valanga è una strage, è un reato di pericolo, esiste la valanga anche se nessuno si è fatto male. C’è una sentenza (tribunale di Sondrio, Corte di appello di Milano, Cassazione 14263/19) che condanna due snowboarder tedeschi che avevano cagionato una valanga su terreno libero⁵ sebbene nessuno si fosse fatto male perché il reato di valanga prescinde da morte o lesioni. **Ma quando si può parlare di reato di valanga?** Quando avviene in territorio antropizzato. Il DPCM 12.8.2019 definisce le zone antropizzate. Se una valanga cade su una pista, anche se non c’è nessuno, è una zona antropizzata. Poi c’è un secondo caso e qui c’è parecchia confusione. È valanga anche se siamo fuori da una zona antropizzata ma c’è presenza umana. Secondo il diritto penale se stacciamo una valanga e sotto ci sono persone, si parla di reato di valanga. Questo perché col distacco metto a repentaglio la vita di altre persone che sono dietro di me.

⁵ Caso concreto: due sciatori tedeschi, articoli 426 e 449 del codice penale. Fatto del 1.4.2011; prendono la seggiovia ed escono dalla pista palinata (la Valfin Monteneve); pericolo valanghe segnalato e bollettino 3/5. Staccano tre valanghe e vengono osservati; poi identificati. La Cassazione conferma la condanna ritenendo che a nulla rileva la non antropizzazione “posto che altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come gli imputati, impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve”.

Montagna e responsabilità. Il concorso di colpa tra accompagnatore ed accompagnato: profili penali: l’intervento dell’Avv. Francesco Romanini

Avvocato penalista del Foro di Roma e Cultore della Materia di Diritto penale presso l’Università Europea di Roma

Accompagnatore

L’intervento dell’Avv. Romanini si concentra sul **profilo della responsabilità dell’accompagnato**. Definiamo prima che cos’è l’accompagnamento. È l’attività per cui un soggetto, definito **accompagnatore** (guida, capogita, istruttore) per professione o per spirito associazionistico o per amicizia/cortesia, si unisce a uno o più persone accettando espressamente o tacitamente di offrire loro collaborazione e protezione in misura corrispondente alle capacità e alle conoscenze certificate di livello medio. L’accompagnatore si pone in una posizione di direzione dell’attività, ovvero ha un potere direttivo nel momento in cui ha la conduzione delle persone che si affidano a lui e si assume rischi e responsabilità dell’attività che fa svolgere alle persone che lui accompagna.

Accompagnato

Dall’altra parte abbiamo **l’accompagnato**, il quale deve pedissequamente osservare le indicazioni che gli vengono rivolte dall’accompagnatore in virtù del concetto di posizione di garanzia. Ma dall’altra parte è necessaria una condotta di osservanza dell’accompagnato nei confronti dell’accompagnatore. L’accompagnatore ha il potere di direzione secondo canoni di diligenza, di adeguata preparazione tecnica ecc., dall’altra, l’accompagnato è in una posizione di subordinazione e dovrà quindi adottare un comportamento adeguato alle indicazioni di chi lo guida. Altrimenti subentra il principio di autoresponsabilità. Ma **quali sono i casi di esclusione di responsabilità da parte dell’accompagnatore?** Essi sono innanzitutto i più classici: caso fortuito, cause di forza maggiore, stato di necessità. Sono questi i casi di esclusione penale codificati, disciplinati dal nostro ordinamento.

L’accompagnato deve attenersi alle indicazioni ricevute: la sicurezza è cooperativa.

Ma **c’è anche un altro caso ovvero il concorso di colpa**, fattispecie che potrebbe attenuare la responsabilità dell’accompagnatore. Esso si configura nel momento in cui anche l’accompagnato ha adottato una condotta volontariamente o involontariamente che ha concorso al verificarsi quel determinato evento.

La responsabilità si ripartisce: l'imprudenza dell'accompagnato può ridurre quella dell'accompagnatore.

Il comportamento del danneggiato

L'accompagnato deve comportarsi in modo diligente; qualora viene meno questo principio si riduce la responsabilità dell'accompagnatore. C'è quindi una **corresponsabilità**. È ovvio che se, per esempio, un soggetto inciampa sul sentiero perché non guarda dove mette i piedi, è evidente che in questo caso non può emergere alcuna responsabilità in capo all'accompagnatore. Se c'è un concorso di colpa la responsabilità dell'accompagnatore rimane se pur limitata in base alla colpa del danneggiato. Vi è quindi una proporzionalità.

Romanini cita una sentenza del 2002 che ha trattato il caso in cui un gruppo di escursionisti percorreva un sentiero di montagna. Uno escursionista, ad un bivio, aveva proseguito autonomamente rispetto al resto del gruppo nonostante fosse stato avvisato del pericolo di intraprendere un sentiero diverso. In questo caso il capogita è stato accusato di non aver informato adeguatamente, avrebbe dovuto posizionarsi in corrispondenza del bivio, quindi è stata evidenziata una colpa omissiva. In questo caso la colpa è da ascrivere ad imprudenza e negligenza per l'omissione nel segnalare il pericolo. La sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto **colpevole il capo-gita**, evidenziando che questi **non si sarebbe dovuto limitare ad avvisare ma avrebbe dovuto invece evitare che l'escursionista intraprendesse il sentiero pericoloso**. Il principio dell'autoresponsabilità discusso nel DDL MONTAGNA⁷ è l'unico salvagente attualmente attuabile e auspicabile. Se questo principio di autoreponsabilità fosse stato assodato, l'accompagnatore del fatto narrato sopra sarebbe stato scagionato.

Dalla platea viene posta una domanda in merito all'"**onere della prova**". Romanini risponde che nel Diritto e nel processo penale non vi è di fatto l'onere della prova come nel processo civile. Tuttavia è interesse dell'imputato sottoporre al Giudice "un pacchetto" di circostanze e di comportamenti da egli ritenuti virtuosi che potrebbero costituire un compendio probatorio a suo favore per dimostrare il suo eventuale comportamento diligente. Anche l'Avv. Romanini sottolinea **l'importanza della comunicazione bilaterale** tra chi organizza e chi partecipa ad un'iniziativa promossa dal sodalizio. Nell'ambito di tale comunicazione bilaterale, particolare rilevanza possono assumere i cosiddetti testimoni.

⁷ Diventato successivamente legge: Legge del 12/09/2025 n. 131. L'articolo 22 tratta l'attività escursionistica. Il comma 4 stabilisce che: "Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del Codice civile." Questa disposizione legislativa formalizza il principio di auto-responsabilità dell'escursionista, ossia la considerazione del comportamento colposo del fruitore come "caso fortuito" rispetto alla responsabilità per danni, richiamando l'art. 1227 c.c. in materia di rischio e responsabilità civile.

Il dibattito

Titolo ≠ garanzia
Il possesso di un titolo non crea automaticamente posizione di garanzia fuori dall'attività istituzionale.

Affidamento
Il ruolo di capo-gita comporta una maggiore responsabilità, anche se non si è titolati.

Nell'ambito del dibattito, si sono confrontati l'avv. Francesco Romanini, il dott. Riccardo Crucoli e il dott. Carlo Ancona⁸ su varie domande pervenute dal pubblico.

La prima domanda che viene posta riguarda una questione che da sempre ha suscitato interesse ma anche confusione tra chi è in possesso di un titolo: *"il fatto di possedere un titolo, ad esempio di istruttore, mette automaticamente ed implicitamente quell'istruttore nella condizione di posizione di garanzia anche se siamo al di fuori di attività istituzionali (corsi, gite organizzate)?"* Più esplicitamente, *"vi è in capo a quell'istruttore una maggior responsabilità nel caso in cui questi sta svolgendo un'escursione con un amico di esperienza e capacità pari o addirittura superiori, solo perché in possesso di un titolo?"*

Sia Romanini che Crucoli **rispondono di no** e questa è sicuramente una bella notizia per istruttori e accompagnatori quando essi svolgono attività con amici titolati o non titolati, al di fuori della "sfera istituzionale". Per chiarire meglio il concetto, Crucoli cita una sentenza della Cassazione del 2021 nella quale vi fu una vittima nell'ambito della pratica di un'attività diversa ma del tutto simile in termini di potenziale pericolosità, quale quella delle immersioni sott'acqua. Si trattava di un'escursione "libera" ricreativa, al di fuori di percorsi didattici tra sub di pari livello, nessuno di loro aveva assunto su di sé il ruolo di organizzatore. La sentenza non esclude che ci potesse essere astrattamente una posizione di fatto, nel concreto non c'è stata. La sentenza riporta quanto segue: "non è sufficiente a far insorgere una posizione di garanzia la formale qualifica o la maggior esperienza se non vi è la presa in carico del bene giuridico facente capo a terzi bisognosi di protezione". Tale precisazione risponde in modo chiaro alla questione posta. (Uno dei sub è stato tuttavia condannato dalla Corte di appello del 2023 per errori commessi nelle manovre di soccorso che hanno determinato un ritardo ritenuto fatale).

La seconda domanda è la seguente: *"in gita CAI, il fatto che un capo gita non sia titolato influisce, e, in caso affermativo, in che modo per responsabilità in campo sia civile che penale?"*

Crucoli, Romanini e Ancona sono concordi nel ritenere che nei confronti del capo-gita /organizzatore **vi è sicuramente una maggior responsabilità per il solo fatto di essere il capo-gita** dal momento che è insito in questo ruolo il concetto di affidamento. Ancona aggiunge: ciò è così indipendentemente dal livello di esperienza dei partecipanti. Ovviamente dipende da caso a caso, si è già detto che non si può attribuire una colpa all'organizzatore capo-gita se un qualsivoglia escursionista


⁸ Già Magistrato a Trento e Rovereto e Segretario del Consiglio centrale SAT

inciampa su una radice. Si dà nuovamente risalto all'importanza dell'informazione con particolare riferimento a informazioni parziali o addirittura errate. Si porta l'esempio di un'informativa sulla tal gita in cui non si parla di tratti attrezzati quando in realtà essi sono presenti. Viene in seguito introdotta dal dott. Ancona la questione su come ci si deve comportare nel caso in cui un escursionista si aggrega ad un altro escursionista che non conosce. Il dott. Ancona consiglia di porre la dovuta attenzione nel senso che nel caso in cui si configurasse un'effettiva subordinazione, eventuali scelte sbagliate o consigli errati impartiti alla persona "meno esperta" che si rivelassero fallaci possono esporre l'escursionista "ospitante" ad eventuali responsabilità. Crucoli al riguardo precisa che affinché ci possa essere una responsabilità penale devono essere presenti: un affidamento, una presa in carico e dei poteri dispositivi. Tali presupposti, secondo Crucoli, non sussistono nella fattispecie presa in considerazione.

Affidamento alla Giuria

La successiva domanda riguarda gli eventuali profili di responsabilità da parte del Consiglio direttivo di una determinata Sezione CAI o SAT nel caso in cui quest'ultima organizza una salita alpinistica affidandosi ad una Guida alpina. Gli illustri relatori sono concordi nel ritenere **responsabile unicamente la Guida alpina** in questa fattispecie. Ovviamente vale quanto detto in precedenza, bisogna valutare le singole condotte caso per caso e viene nuovamente ribadito il concetto di autoresponsabilità precisando l'importanza dell'assunzione di una condotta diligente anche da parte dei partecipanti all'ascensione alpinistica.

L'ultima domanda verte ancora sulla responsabilità in capo ai Consigli direttivi delle sezioni CAI o SAT che hanno approvato una data ascensione (tale domanda era già stata posta all'Avv. Flick, si veda la risposta dal punto di vista civilistico nel relativo intervento). Romanini e Ancona **rispondono in modo affermativo**, soprattutto se a quell'escursione partecipa uno dei Consiglieri che ha approvato la tal gita.



Conclusioni

Da questo interessantissimo convegno sono emersi numerosi elementi indubbiamente utili ma sussistono ancora diverse incertezze dovute al fatto che i delitti che possono essere imputati a istruttori e accompagnatori rientrano nell'ambito della **colpa generica**, definita dal dott. Crucoli *"uno degli istituti giuridici più complessi del diritto penale sostanziale, se non il più complesso in assoluto"*. Abbiamo visto infatti come vi siano state sentenze che hanno detto l'una l'opposto dell'altra.

È bene quindi concentrarsi sulle **certezze del diritto** (sia penale che civile) affidandoci ad esse nell'ambito delle nostre attività che volontariamente svolgiamo in qualità di accompagnatori ed istruttori del CAI-SAT.

Dobbiamo innanzitutto avere chiaro in mente che nel momento in cui operiamo nella "sfera istituzionale" in qualità di capo-gita o come istruttori nell'ambito dei corsi o anche delle gite sezionali ci troviamo in una **"posizione di garanzia"** e questo perché è dato per certo, dal punto di vista del diritto, che noi possediamo abilità che l'allievo o l'accompagnato in genere non ha. Riprendendo le parole del Giudice Crucoli *"è l'istruttore che sceglie cosa fare, dove andare; gli allievi affrontano un rischio confidando nell'abilità dell'istruttore, essi sono quindi soggetti che si affidano proprio per essere portati o per imparare. Proprio come un allievo con il maestro; o come un paziente con il medico per le cure; o un trasportato con il conducente."* In sintesi, dice Crucoli, *"non c'è alcun dubbio che chi accompagna nella veste di istruttore o accompagnatore del CAI, anche se è un volontario che non percepisce alcun compenso, si trova in una posizione di garanzia, è cioè responsabile di un qualcosa e questo aspetto, non è affatto una buona notizia ma è senz'altro una certezza. Una delle poche nell'ambito del reato colposo!"*

Un aspetto positivo emerso è che **al di fuori dell'attività istituzionale la questione è ben diversa**. Non può l'istruttore o l'accompagnatore titolato essere ritenuto maggiormente responsabile nel caso in cui si compia un'ascensione con amici di capacità o esperienza simili o anche superiori solo perché si è in possesso di un titolo.

Utilissima al riguardo la pronuncia della Corte di Cassazione del 2021 nell'ambito di un incidente mortale occorso ad un sub: *"non è sufficiente a far insorgere una posizione di garanzia la formale qualifica o la maggior esperienza se non vi è la presa in carico del bene giuridico facente capo a terzi bisognosi di protezione"*.

Ma attenzione: tutte le volte che si prende in custodia un soggetto che senza l'ausilio della persona più esperta non sarebbe stato in grado di compiere quella determinata ascensione, si ricade inevitabilmente nel concetto di posizione di garanzia e ciò vale

indipendentemente dal fatto se si possiede o meno un titolo.

E questo è il concetto di **"Guida di fatto"**.

Quello che è chiaramente emerso da questo convegno è il concetto di **"diligenza"**.

Più noi agiamo con prudenza, con coscienziosità e soprattutto con perizia, cioè con competenza, più le nostre responsabilità vengono a ridursi fino ad annullarsi nel caso di un sinistro. Se, al contrario, agiamo con superficialità, trascuratezza, o incompetenza diveniamo facili prede, nel caso in cui qualcosa vada storto, di quei tre concetti della colpa generica, ovvero l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia. A tal riguardo ritengo di grande utilità il vademecum proposto dall'Avv. Flick; come pure utili vanno ritenuti i capi di imputazione della condanna agli istruttori nel tragico incidente dello Chamolè che tanto ha scosso le sensibilità di tutti noi.

Un altro aspetto su cui i nostri illustri relatori si sono più volte soffermati è la **"comunicazione"**. Le informazioni su gite organizzate, corsi di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere assolutamente chiare ed esaustive! E ci è stato anche consigliato di far firmare un documento ai nostri allievi riportante precise dichiarazioni da parte degli stessi riguardo alla loro presa di coscienza su ciò che si stanno accingendo a fare, alle loro idoneità e abilità (ad esempio dichiarare di sapere sciare con sufficiente sicurezza nel caso in cui ci si iscriva ad una corso di scialpinismo) e sul fatto che l'attività in montagna comporta rischi residui ineliminabili e che quindi scagionano gli istruttori da responsabilità. Queste dichiarazioni pertengono alla sfera dell'**"autoresponsabilità"** ed è veramente un bene che questo tema sia ora divenuto legge (Legge del 12/09/2025 n. 131, articolo 22). Come ci ha infatti spiegato l'Avv. Romanini, anche l'accompagnato (chiamiamolo anche allievo o corsista) ha precise responsabilità di diligenza nell'attenersi alle indicazioni impartitegli da accompagnatori e istruttori!

Ringraziamenti


Desidero ringraziare innanzitutto il **Consiglio centrale della SAT** che ha sostenuto l'iniziativa, nonché l'**apparato amministrativo della SAT** per i vari aspetti pratici organizzativi.

L'**Avv. Stefania Rossi** per il contributo fornitomi nelle fasi iniziali di indirizzo e progettazione del Convegno.

Tutti i **Relatori** per l'entusiasmo dimostrato fin dall'inizio, per le loro brillanti esposizioni, nonché per la rilettura dei relativi interventi da me trascritti attraverso la "sbobinatura" del file di registrazione.





Infine tutti i **partecipanti**, davvero numerosi anche in sede SAT, che, con le loro pertinenti domande, hanno ravvivato lo svolgimento del Convegno, contribuendo a renderlo oltre modo interessante ed istruttivo.

Giovanni Galatà





**Società
Alpinisti
Tridentini**

-  Facebook
-  Instagram
-  LinkedIn
-  YouTube

www.sat.tn.it

sat@sat.tn.it

Tel. 0461 981871

Fax 0461 986462

Trento - via Mancini, 57 - 38122

Apertura sede:

Lun-Gio 9-13 | 14.30-18

Ven 9-13

 Vitamina



Technical partner



Sustainable partner



Partner

L'assicurazione
che ci unisce



Supporter